

I dettagli sulle disposizioni stabilite dal regolamento.

ENTI ATTUATORI

Gli Enti attuatori, quali responsabili degli interventi finanziati, devono provvedere:

- a) alla nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
- b) all'affidamento della progettazione architettonica e strutturale, all'approvazione del progetto, all'acquisizione del visto di congruità tecnico-economica, nonché dei pareri, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
- c) all'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi;
- d) all'affidamento degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità;
- e) all'affidamento della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi;
- f) all'affidamento dell'incarico di collaudo, in particolare alla presentazione del collaudo statico e del collaudo tecnico-amministrativo. Per importi inferiori ad un milione di euro il collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto a cura del direttore dei lavori;
- g) a trasmettere le dovute informazioni richieste dal Commissario delegato in ordine all'avanzamento degli interventi secondo le modalità che saranno stabilite;
- h) al pagamento, alle liquidazioni e alle rendicontazioni delle spese relative all'intervento fino all'approvazione degli atti finali.

LAVORI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono da considerarsi **ammissibili a contributo** le seguenti categorie di lavori:

- tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici, o per raggiungere gli obiettivi preposti per l'intervento, oltre alle finiture (strettamente) connesse.
- gli interventi di efficientamento energetico che consentano, se integrati con gli interventi di miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche ed utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile, calcolato in condizioni standard, di norma pari al 20% e, nel caso di demolizione e ricostruzione totale, la classe energetica A o superiore;
- gli interventi di recupero degli impianti esistenti danneggiati dal sisma, ovvero in conseguenza degli "interventi di ripristino con miglioramento sismico". E' consentito il completo rifacimento degli impianti qualora si dimostri che la loro realizzazione è economicamente vantaggiosa rispetto al recupero di quelli esistenti;
- le eventuali spese per traslochi, depositi temporanei di arredi, strumentazione e archivi, qualora necessari e consequenziali alle lavorazioni previste, fino ad un importo massimo di 10 €/mq oltre ad IVA, e comunque da comprendere nel 10% delle opere in economia;
- la rimozione delle macerie e il loro smaltimento, le opere di pulitura e di rimozione delle polveri causate dall'evento sismico;
- i ripristini delle aree esterne, a seguito della rimozione degli apprestamenti provvisori e degli accantieramenti necessari ad eseguire le opere.

Sono inoltre ammesse a contributo, nel caso di interventi di ripristino con miglioramento sismico, tutte quelle opere previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche, qualora strettamente correlate al tipo di intervento proposto.

Non sono invece ammesse a contributo:

- le opere di restauro pittorico e di restauro degli apparati decorativi se non collegati con la riparazione del danno;
- le opere di riorganizzazione funzionale, nel caso di modifica dell'uso pubblico, se non conseguenti all'intervento necessario di ripristino con miglioramento sismico;
- le opere di sistemazione esterne se non strettamente connesse con interventi per il miglioramento sismico;
- gli impianti antintrusione, di diffusione sonora e di condizionamento, se non preesistenti.

TITOLI ABILITATIVI

Gli Enti attuatori, nel caso di interventi su beni di proprietà ecclesiastica, dovranno conseguire, prima dell'inizio dei lavori, i seguenti titoli abilitativi:

- nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale (art.3 del regolamento): comunicazione inizio lavori (C.I.L.);
- nel caso di interventi di ripristino con miglioramento sismico (art. 4 del regolamento): segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.);
- nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume (art. 6 del regolamento): segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.);
- nel caso di interventi di nuova costruzione o di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volume: permesso di costruire (P.d.C.).

Non sono soggetti a titolo abilitativo tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche e beni culturali, presenti nei Piani Annuali 2013-2014, eseguiti dagli Enti istituzionalmente competenti secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 15 del 30/07/13.

AFFIDAMENTO, ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per l'attuazione degli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e nei Piani Annuali 2013-2014, tutti gli Enti attuatori, compresi gli Enti ecclesiastici, beneficiari dei contributi **devono applicare le seguenti disposizioni procedurali**, in base ai limiti di importo (fatti salvi i casi in cui viene motivata l'urgenza):

- fino a 40 mila euro possibile affidamento diretto, con il principio della rotazione;
- tra 40 e 200 mila euro procedura in economia con invito almeno a cinque ditte, con il principio della rotazione;
- fino a 500 mila euro procedura negoziata con invito a cinque ditte, senza pubblicazione del bando di gara, con il principio della rotazione;
- tra 500 mila e 1 milione di euro procedura negoziata con invito almeno a dieci ditte, senza pubblicazione del bando di gara, con il principio della rotazione;

- importi superiori a 1 milione di euro procedura aperta.

Per l'affidamento di lavori relativi ad interventi sui beni culturali, soggetti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le disposizioni procedurali, in base ai limiti di importo risultano essere (fatti salvi i casi in cui viene motivata l'urgenza):

- fino a 40 mila euro possibile affidamento diretto, con il principio della rotazione;
- tra 40 e 300 mila euro cottimo fiduciario con invito almeno a cinque ditte con il principio della rotazione;
- fino a 1 milione di euro procedura negoziata con invito almeno a quindici ditte senza pubblicazione del bando di gara, con il principio della rotazione;
- fino a 1,5 milioni di euro procedura ristretta semplificata con invito almeno a quindici ditte;
- importi superiori a 1,5 milioni di euro procedura aperta.

Per i lavori fino a 40.000 euro l'affidamento diretto (art. 125, commi 6-8 D.Lgs. n. 163/2006) è possibile esclusivamente per le tipologie di lavori, individuati da ciascuna stazione appaltante, nell'ambito delle categorie generali individuate dalla normativa vigente.

Per i lavori fino a 200.000 euro il ricorso alla procedura in economia con invito ad almeno cinque ditte è possibile esclusivamente per le tipologie di lavori individuati da ciascuna stazione appaltante, nell'ambito delle categorie generali individuate dalla normativa vigente.

Per i lavori fino a 300.000 euro, nel caso di beni culturali, il ricorso alla procedura di cottimo con invito ad almeno cinque ditte è possibile esclusivamente:

- per le tipologie di lavori individuati da ciascuna stazione appaltante, nell'ambito delle categorie generali individuate dalla normativa vigente.
- per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene.

Come da noi richiesto, nel regolamento è previsto che gli enti attuatori che intendano utilizzare la procedura in economia, il cottimo fiduciario e la procedura negoziata siano invitati ad utilizzare **l'elenco di merito regionale** previsto dalla legge regionale 11/2010 art. 13.

Inoltre, sempre secondo quanto da noi richiesto, il regolamento prevede che nell'affidamento di lavori, gli Enti Attuatori, ai fini della contribuzione di cui al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, dovranno prevedere **l'applicazione del CCNL dell'edilizia** ovvero quello inerente al settore merceologico corrispondente alla prestazione richiesta.

Per importi a base d'asta superiori a 300.000,00 gli Enti attuatori dovranno appaltare i lavori, per l'assegnazione del contributo da parte del Commissario delegato, utilizzando il metodo dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la mancata assegnazione del finanziamento o la sua revoca da parte del Commissario delegato. Per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è consigliato l'utilizzo delle griglie di riferimento delle linee guida ITACA, opportunamente calibrate in relazione agli interventi da realizzare. Possono altresì essere aggiunti criteri premianti (applicazione modello del cantiere etico per garantire supporto alle stazioni appaltanti anche nel corso dei lavori).

I termini, di norma, per l'ultimazione dei lavori risultano essere i seguenti:

- per le opere che presentano un importo a base d'asta inferiore a € 500.000,00 deve essere previsto il completamento entro 12 mesi successivi alla data di consegna dei lavori;
- per le opere che presentano un importo a base d'asta compreso tra € 500.000,00 ed € 1.000.000,00 deve essere previsto il completamento entro 18 mesi successivi alla data di consegna dei lavori;
- per le opere che presentano un importo a base d'asta compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00 deve essere previsto il completamento entro 30 mesi successivi alla data di consegna dei lavori;
- per le opere che presentano un importo a base d'asta superiore a € 2.000.000,00 deve essere previsto il completamento in base ai tempi che il progettista indicherà in sede di presentazione del progetto definitivo/esecutivo. I termini indicati saranno valutati ed accettati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il contratto di appalto stipulato dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:

- a) nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, l'Ente attuatore attiva immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni;
- b) nei contratti di appalto gli Enti attuatori devono prevedere, per i casi di cui al precedente comma a), una sanzione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno;
- c) nel contratto di appalto deve essere previsto altresì che l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione;
- a) l'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, all'Ente Attuatore ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.